

COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. ~~88~~ del 24 maggio 2019

OGGETTO: Proposta di transazione, ex art. 258 del T.U.E.L., per la istanza di ammissione alla massa passiva n. 114

L'anno duemila diciannove, il giorno 24 del mese maggio, alle ore. ~~16,30~~ nella sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Viareggio nella persona dei Sigg.ri:

		Presente	Assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	x	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	x	
Dott. Quirino Cervellini	Componente	x	

PREMESSO

- Che il comune di Viareggio (Lucca) con delibera consiliare n. 59 del 2 ottobre 2014, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 e in data 18 marzo 2015 è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che il decreto presidenziale del 17 novembre 2014 è stato formalmente notificato, in data 2 dicembre 2014, al componente dell'Organo straordinario di liquidazione Dr. Fabio Dostuni;
- Che il decreto presidenziale del 18 marzo 2015 è stato formalmente notificato, in data 23 marzo 2015, ai restanti componenti dell'Organo straordinario di liquidazione Dr. Quirino Cervellini e Dr.ssa Marina Savini;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.lgs. 267/2000, questo Organo Straordinario in data 23 marzo 2015 si è regolarmente insediato eleggendo quale presidente la Dott.ssa Marina Savini;




VISTO

- l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 248, comma 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti che al comma 3 prevede che "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.";

CONSIDERATO

- che questo Organo, dopo la delibazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;
- che con Delibera n. 07 del 11 luglio 2016 questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'articolo 258 del TUEL;
- che il Commissario Straordinario con Delibera n. 24 del 10 agosto 2016 ha aderito alla modalità semplificata;
- che con Delibera n. 34 del 15 settembre 2016 questo Organo ha fissato i criteri e delle procedure utili a dare rapido inizio alle procedure di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie già a disposizione (in particolare, è stato stabilito di proporre transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, nella misura del 50%);



RITENUTO

- di poter procedere con la proposta di transazione anche in riferimento alla istanza di ammissione alla massa passiva definita di seguito indicata:

✓ istanza n. 124 presentata dallo studio Legale Buccheri;

DATO ATTO

- Che l'importo ammesso alla liquidazione fa riferimento a spese, per le quali è stato assunto regolare impegno di spesa, coma da attestazione del Responsabile dell'Ufficio competente che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**all. 1**);

RICHIAMATI

- l'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;
- il titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

DELIBERA

- 1) di proseguire, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, con le proposte di transazione di cui all'art. 258 del T.U.E.L., secondo i criteri di cui alla deliberazione O.S.L. n. 34/2016;
- 2) di proporre conseguentemente al creditore, che corrisponde alla istanza di ammissione alla massa passiva n. **124**, per la parte ritenuta ammissibile alla liquidazione, la transazione nei termini di cui all'unito "**Allegato A**", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di confermare che l'adesione alla suddetta proposta potrà essere assicurata con la modulistica richiamata nella stessa deliberazione O.S.L. n. 34/2016, direttamente dal creditore o in seguito al ricevimento di raccomandata a/r (o P.E.C.) nel caso in cui lo stesso non si attivi spontaneamente ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione;
- 4) di assicurare l'adozione degli accantonamenti di cui all'art. 258, comma 4, del TUEL, in caso di omessa accettazione (o di esplicito rifiuto) delle transazioni proposte con il presente atto;
- 5) di assicurare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della adesione alla proposta di transazione (redatta secondo lo schema di cui alla deliberazione n. 34/2016 e corredata dagli allegati ivi previsti) nei termini di cui all'unito "**Allegato A**", fatti salvi i dovuti controlli in ordine alla regolarità fiscale e



contributiva del soggetto creditore (Equitalia/DURC) e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito, pignoramenti, ritenute d'acconto, ecc.;

- 6) di trasferire in favore del Comune di Viareggio la somma di € 5.899,21 a titolo di ritenute d'acconto a carico dell'Ente;
- 7) di individuare come responsabile del procedimento la presidente dell'OSL dr.ssa Marina Savini;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La presente deliberazione è trasmessa, a cura dello stesso personale:

- Al Sindaco; al Segretario generale, al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti dell'Ente, ai Dirigenti dell'Ente per quanto di rispettiva competenza e alla Corte dei Conti.

- L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dott.ssa Marina Savini
Dr. Fabio Dostuni
Dr. Quirino Cervellini



ALLEGATO A

N° Istanza	Creditore	Importo istanza	Credito riconoscibile ex art.258 (importo lordo IVA)	%art.258	Credito transabile	Debiti vs. OSL	Pagamento effettuabile	Credito OSL	Credito riconoscibile ex art.258	di cui FUORI BILANCIO: di cui PRIVILEGIATI: di cui NON privilegiati	Importo DA ACCANTONARE in caso di rifiuto della TRANSAZIONE
124	Studio Legale Buccheri	€ 85.665,91	€ 59.565,82	50%	€ 29.782,91		€ 29.782,91		€ 29.782,91		€ 29.782,91

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


N. SCHEDA	CAUSA	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO RICHIESTO LORDO	RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DELL'ENTE	A detrarre CAP 4% e IVA su CAP	AVERE AVVOCATO	DI CUI IVA 22%	NETTO
5/1	Barsanti Consiglio di Stato RGN 4420/2010	1934/2010	€ 7.407,52	€7.530,96	€ 1.187,10	€ 289,65	€ 6054,21	€ 1.305,81	
5/2	AZIMUT Consiglio di Stato RGN 4571/2010	1935/2010	€ 7.407,52	€7.530,96	€ 1.187,10	€ 289,65	€ 6054,21	€ 1.305,81	
5/3	BARTOLI EUFEMIA Consiglio di Stato RGN 2272/2008	1967/2010	€ 5.124,60	€3.390,06	€ 534,37	€ 130,38	€ 2.725,31	€ 579,01	
5/4	CIMA Corte d'Appello Firenze RGN 72/2009	1990/2010 E 1218/2013	€4.717,90+9 51,97	€5.669,87	€ 901,125	€ 219,865	€ 4548,88	€ 991,23	
5/5	CNT TAR Toscana RGN 628/1998	572/2011	€ 7.670,69	€ 2.941,07	€ 465,52	€ 101,382	€ 2.374,168	€ 512,07	
5/6	CNT TAR Toscana RGN 2266/2001	578/2011	€7.670,69	€ 5.396,52	€ 842,40	€ 258,15	€ 4.295,97	926,64	
5/7	CNT	579/2011	€7.670,69	€ 2.941,70	€ 465,52	€ 101,382	€ 2.374,168	€ 512,07	

S

A



5/8	TAR Toscana RGN 1064/2014	1030/2011	€ 3.000,00	€3001,98	€472,80	€ 115,36	€ 2.413,82	€ 520,08	
5/9	FOCALIA Tribunale RGN 11259/2001	1152/2012	€ 15.548,62	€ 15.677,12	€ 2471,17	€ 605,40	€ 12.600,55	€ 2.718,29	
5/10	BELL FIM SPA Consiglio di Stato RGN 2014/2012	1679/2012	€ 9.438,00	€ 9.434,27	€ 1.547,52	€ 363,07	€ 7.523,68	€ 1.636,80	
5/11	SOCIETA' AZ. SPETTACOLI Consiglio di Stato RGN 4138/2012	1750/2012	€ 7.425,00	€ 7.422,50	€ 1.170,00	€ 285,48	€ 5.967,02	€ 1287,00	
5/12	VISCHI Corte di Appello Firenze RGN 1065/2005	1067/2013	€ 3.485,00	€ 3.485,00	€ 553,80	€ 135,16	€ 2.633,84	€ 609,18	
					TOTALE R.A. A CARICO DELL'ENTE		TOTALE AVERE AVVOCATO	TOTALE IVA	TOTALE NETTO
					11.798,425		59.565,82	12.903,99	46.661,83



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]